

DANIELE  
GRANARA

C = IT

STUDIO LEGALE  
AVV. PROF. DANIELE GRANARA  
Via Bartolomeo Bosco, n. 31/4 - 16121 GENOVA  
Tel. 010.5701139 - Fax. 010.5709875

MANICASTERI  
23.01.24  
G

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****PER IL LAZIO - ROMA****Ricorso**

della Signora **OLIVIERI Avv. ROSSANA**, nata a Genova (GE) il 23.10.1969 e ivi residente in Via Ayroli n. 31/26, Cod. Fisc. LVRRSN69R63D969P, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRNDNL63D26C621R - P.E.C. [avvdanielegranara@puntopec.it](mailto:avvdanielegranara@puntopec.it) - fax 010.5709875) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, giusta mandato a margine del presente atto,

**contro**

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Mastai, 12 — 00153 Roma, C.F. 97210890584, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

**e nei confronti di**

Dott. Andrea Maria Zucchini, residente in Genova (GE), Via Rodi n. 9/Nero — Scala D. Interno 7,

Dott. Marzia Impellizzeri, domiciliata in Roma, presso la sede di ADM di Piazza Mastai 12,

Dott. Silvia Mazzetti, domiciliata in Roma, presso la sede di ADM di Piazza Mastai 12,

**per l'annullamento, *in parte qua*, previa sospensione,**

del verbale n. 37, prot. n. 38 partenza del 29.03.2023 di svolgimento della quinta giornata di prova orale del "Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli", e del punteggio assegnato all'Avv. Rossana Olivieri, pari a 60/100,

**e per l'annullamento, previa sospensione,**

del conseguente provvedimento di esclusione dal concorso dell'Avv. Rossana Olivieri medesima, per avere ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto di 70/100,

**e per l'annullamento, previa sospensione,**

del provvedimento prot. n. 26468/RU del 13.01.2023, della Direzione Personale – Ufficio reclutamento,

**avente ad oggetto**

la comunicazione del punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli della ricorrente,

**nonché per l'annullamento, in parte qua, previa sospensione,**

di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente

- dell'art. 9 del bando di concorso di cui alla Determinazione Direttoriale Prot. n. 414208/RU del 5.11.2021 e dell'Allegato 1 al medesimo;

- del provvedimento di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione DIR-LEG, pubblicato in data 6.02.2023;

- dello sconosciuto verbale e di ogni determinazione assunta dalla Commissione in merito alla valutazione dei titoli della ricorrente poi comunicata in data 13.01.2023.

- della Determinazione direttoriale prot. 480489/RU in data 19 ottobre 2022, di nomina della Commissione esaminatrice e successive determine di integrazione e/o modifica della composizione della commissione: D.D. prot. 564767/RU del 13/12/2022, D.D. prot. 51198/RU del 27/01/2023 e D.D. prot. 135129/RU del 09/03/2023.

\* \* \*

### **PREMESSE IN FATTO**

1) L'Avv. Rossana Olivieri, a seguito della Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 ottobre 1992 presso l'Università degli Studi di Genova, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense il 23 novembre 1995, che ha svolto fino al 17 giugno 2010.

Nel predetto periodo, la ricorrente ha altresì svolto le funzioni di Vice Pretore Onorario (dal

01/07/1996 al 31/12/1997) presso la ormai soppressa Pretura di Genova (ottenendo anche il rilascio di una attestazione di lodevole servizio da parte del Pretore Dirigente e/o del Presidente del Tribunale) ed ha ricevuto, per delega della Pretura medesima, incarichi di Curatore di eredità giacenti (1998-2001).

2) Successivamente, all'esito del superamento del concorso per 60 posti di Funzionario Doganale, da destinare alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, ha iniziato, a far data dal 25.06.2010, a prestare (come tutt'oggi presta) servizio per ADM presso le seguenti sedi:

- **Direzione Internal Audit- Ufficio Audit e indagini interne** (dal 01/10/2020);
- **Direzione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta –Staff Ufficio Collaborazione Direttore** (dal 01/10/19 al 30/06/2020);
- **Direzione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta –Ufficio di Supporto-Staff** (dal 01/07/20 al 30/09/2020);
- **Ufficio delle DOGANE DI GENOVA 2** (dal 01/12/2014 al 30/09/2019) – “Area Gestione del Contenzioso”;
- **Ufficio delle DOGANE DI GENOVA** (dal 25/06/2010 al 30/11/2014) –“Area Gestione del Contenzioso”.

Dal 01.01.2018, possiede la qualifica di Funzionario III Area F 4 ed ha ricoperto nel tempo le seguenti funzioni:

- Capo reparto TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (dal 30/07/2020 al 30/09/2020 incarico cessato stante il trasferimento alla Direzione Internal Audit dal 01/10/2020)
- Capo reparto AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA E CONTROLLO DI GESTIONE (dal 01/11/2019 al 30/06/2020 incarico cessato per modifica organizzativa conseguente alla riorganizzazione avente decorrenza dal 01/07/2020)
- Ufficiale Rogante nell'ambito di competenza dell'Ufficio delle Dogane di Genova come da nomina del Direttore Regionale delle Dogane per la Liguria prot.18492/RU del 25/06/2012 (termine incarico 01/12/2014 a causa della soppressione dell'UD di Genova)
- Funzionario addetto alla difesa in giudizio dell'Amministrazione dall'assunzione del

25/06/2010 fino al 30/09/2019 e precedentemente, nella fase di *stage* relativo al concorso (bandito *ad hoc* per il potenziamento dell'attività di gestione del contenzioso) per 60 posti nel profilo professionale di funzionario doganale, area funzionale, posizione economica C2 dal 15/12/2008 al 15/06/2009 presso la Direzione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta-Area Legale e successivamente presso l'UD di Alessandria.

Durante gli anni di servizio in ADM (ormai ben tredici), la ricorrente ha maturato significative esperienze e competenze, quale funzionario addetto al contenzioso tributario con delega alla rappresentanza in giudizio dal 28.06.2010 al 30.09.2019.

**3)** In data 5 novembre 2021, con Determinazione Direttoriale Prot. n. 414208/RU, era bandito un "Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", così ripartiti:

1. settore amministrativo-contabile (ADM/DIR-AMM): n. 12 di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano. Fra questi n. 6 posti riservati al personale ADM;

2. settore economico (ADM/DIR-EC): n. 4 posti di cui 2 riservati al personale ADM;

**3. settore legale (ADM/DIR-LEG): n. 6 posti di cui 3 riservati al personale ADM;**

4. settore internazionale (ADM/DIR-INT): n. 1 posto

5. settore chimico-biologico (ADM/DIR-LAB): n. 6 posti di cui 3 riservati al personale ADM;

6. settore tecnico (ADM/DIR-TCN): n. 6 posti di cui 3 riservati al personale ADM;

7. settore statistico-informatico (ADM/DIR-INF): n. 4 posti di cui 2 riservati al personale ADM;

8. settore medico (ADM/DIR-MED): n. 1 posto.

L'Avv. Olivieri, in possesso dei requisiti richiesti, presentava domanda di partecipazione entro il termine fissato, per il codice ADM/DIR-LEG.

**4)** In data 25.07.2022, era svolta la prova preselettiva, che la ricorrente non sosteneva, non essendovi tenuta, in quanto in possesso del requisito di dieci anni di servizio presso l'Amministrazione che ha bandito il concorso.

**5)** Con avviso in data 7.10.2022, era convocata la prova scritta presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense 1645/47 - Roma il giorno 24 ottobre 2022.

**6)** In data 19 ottobre 2022, con Determinazione direttoriale prot. 480489/RU era costituita la

Commissione esaminatrice per il codice ADM/DIR-LEG, nella quale era nominato componente anche il Dott. Andrea Maria Zucchini, il quale – già nominato Presidente supplente della Struttura collegiale del concorso pubblico *de quo*, chiamata a valutare la prova preselettiva, con determinazione n. 320461/RU dell'8 luglio 2022 - aveva reso dichiarazione giurata in data 18.07.2022, relativa all'insussistenza di conflitto di interessi con i candidati che avevano presentato domanda di partecipazione.

Tale dichiarazione era reiterata, in data 20.10.2022, con specifico riguardo alla nomina quale componente titolare della commissione per il settore ADM/DIR-LEG.

In particolare, il dott. Zucchini ha dichiarato: "... ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge rispetto alla carica indicata nella determina di nomina della Commissione esaminatrice istituita ai fini dell'espletamento della sopracitata procedura selettiva;
- di non appartenere all'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale, o designata dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale..."

Si evidenzia che l'art. 11, comma 1, del DPR n. 487/1994 citato nella dichiarazione predetta dispone espressamente che "*...I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti , ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile*". Tale richiamo agli artt. 51 e 52 c.p.c. è contenuto anche nel PIAO 2022-2024 (ed anche nel successivo PIAO 2023-2025) ove alla pag. 35 si legge che "*Riguardo alle potenziali incompatibilità dei componenti delle commissioni, allo stato, si richiede ai medesimi una dichiarazione, da rendere dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura*

civile (art. 11, comma 1, d.P.R. 487/94) e che non ricorrono le cause di incompatibilità previste agli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001....”.

Quanto sopra, nonostante una candidata, Dott. Giulia Durand, che – come la ricorrente - non aveva sostenuto la prova preselettiva ma aveva presentato domanda per il settore concorsuale de quo, condividesse (come tuttora condivide) la stanza con la moglie del Dott. Zucchini (Dott. Vania Marcelli, anch'essa dipendente dell'Agenzia) presso i locali della DT II di Genova (di cui peraltro il Dott. Zucchini è il dirigente di livello generale).

Non solo. Il settore Legale (che fa parte del complesso Ufficio Affari Generali della DT II) è gestito da una posizione organizzativa (Dott. Cristina Bini) il cui incarico reiterato più volte è ormai soggetto a rotazione, in applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (in quanto la stessa ricopre tale incarico ininterrottamente dal maggio 2016 come è desumibile dal CV dell'interessata rinvenibile sul sito ADM nella sezione **Amministrazione Trasparente (che si produce) e quindi ormai da ben sette anni**).

Si consideri inoltre che la Dott. Giulia Durand è in possesso della abilitazione alla professione forense, diversamente dalla Dott. Vania Marcelli (moglie del Direttore Zucchini), in possesso della Laurea in giurisprudenza, ma non abilitata alla professione di Avvocato.

In virtù di O.d.S. DT II 24/2022 AA.GG, “In caso di temporanea assenza, le attività del coordinatore di sezione sono garantite dall'IdR Tiziana Broggi che, per quanto concerne l'ambito Liguria, si avvarrà dell'ausilio di Vania Marcelli”.

Pertanto, qualora la Dott. Durand vincessesse il concorso da dirigente, per cui è causa, la Dott. Marcelli, che già svolge le funzioni di coadiutore del sostituto della Dott. Bini, avrebbe ottime probabilità di diventare la prossima posizione organizzativa della Sezione Legale (con un conseguente ulteriore apporto economico), tenuto conto che, in virtù di accordi sindacali attualmente vigenti (vedasi in particolare il verbale di confronto sugli incarichi di responsabilità del 20 marzo 2019, sottoscritto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Organizzazioni sindacali del comparto), la posizione organizzativa di cui è titolare la Dott. Bini è collocata come sede operativa a Genova (contrariamente alla IDR di cui è titolare la Dott. Broggi, che invece è ubicata a Torino).

**Il Dott. Zucchini, peraltro, avrebbe dovuto astenersi anche per quantomeno potenziale conflitto di interessi con la ricorrente stessa, in virtù del fatto che l'Avv. Olivieri è assegnata alla Direzione Internal Audit –Ufficio Audit e Indagini interne e quindi svolge funzioni di controllo anche di tipo ispettivo, perché è evidente che il controllore non deve essere giudicato dal controllato.**

7) La predetta commissione determinava “i seguenti criteri per la valutazione dei quesiti a risposta aperta previsti per la prova scritta, da redigere entro il limite dimensionale massimo di 3000 battute spazi inclusi.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Capacità di inquadrare le questioni giuridiche oggetto della traccia	Massimo punti 3
Capacità argomentativa	Massimo punti 3
Acume critico nell'analisi dei problemi	Massimo punti 3
Capacità di sintesi	Massimo punti 3
Attitudine ad esprimersi in modo semplice e chiaro sui quesiti posti	Massimo punti 3”

8) Per quanto riguarda il settore legale, gli esiti della prova scritta erano pubblicati il 18.11.2022, sulla piattaforma *adm.concorsismart.it*, e l'Avv. Olivieri apprendeva così di averla superata, con il punteggio di 74/100.

9) Come previsto dal bando, la Commissione procedeva quindi alla valutazione dei titoli.

I criteri erano pubblicati solo il 6.02.202, ma già in data 13.01.2023, con provvedimento prot. n. 26468/RU, la Direzione Personale – ufficio reclutamento comunicava alla ricorrente il punteggio relativo alla valutazione dei titoli della stessa (*sic!*), pari a punti 6.92/33.33.

A seguito della predetta comunicazione, la ricorrente formulava istanza di riesame e comunicava ulteriori titoli, già posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande, che aveva omesso di indicare nella domanda di partecipazione, in ragione della infelice formulazione dell'art. 3, lett. B, dell'Allegato 1 al bando di concorso, che limita ai soli “incarichi di responsabilità” o di “posizioni organizzative” ovvero “di “direzione di uffici” gli “incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti

*pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 8..."*.

La clausola in esame si pone in palese contrasto con l'art. 5, comma 1, lett. B) del D.P.C.M. n. 78/2019, il quale dispone semplicemente che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, possano (e non debbano, per di più esclusivamente) essere considerati gli "... *incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza...*".

In proposito, si osserva fin d'ora che, nell'ambito della valutazione dei titoli, nonostante il profilo legale posto a concorso nel settore prescelto dalla ricorrente, non era consentito alla stessa di valorizzare le proprie esperienze esterne ad ADM, quali:

- l'esercizio della professione di avvocato del libero foro, dal 07/12/1995 al 17/06/2010,
- lo svolgimento di funzioni di vice pretore onorario, dal 01/07/1996 al 31/12/1997, presso la Pretura di Genova,

né le esperienze maturate in seno ad ADM, quale lo svolgimento per ben nove anni (dal 25/06/2010 al 30/09/2019) dell'attività di funzionario addetto al contenzioso tributario (con delega per la rappresentanza in giudizio), perché le sole attività computabili riguardavano l'aver svolto incarichi di responsabilità e/o posizioni organizzative ben determinate (con la illogica conseguenza che un ipotetico soggetto che avesse concorso per il profilo legale e che avesse rivestito l'incarico di capo area verifiche e controlli avrebbe potuto vantare titoli maggiori dell'esponente).

**L'istanza di riesame e di integrazione dei titoli presentata dalla ricorrente in data 13.01.2023 non è stata esaminata prima dello svolgimento della prova orale ed è rimasta inevasa.**

10) In data 6.03.2023, erano pubblicati i criteri di valutazione della prova orale alla quale la ricorrente era convocata per il giorno 29 marzo 2023.

Peraltro, in palese violazione del principio di trasparenza, non era pubblicato l'elenco dei candidati ammessi all'orale (i cui nominativi si sono appresi soltanto a seguito dell'affissione



degli elenchi contenenti l'esito delle sessioni orali espletate).

La prova orale non era superata dall'Avv. Olivieri, avendo sorprendentemente conseguito la votazione di soli punti 60/100 e non raggiungendo quindi la soglia minima prevista dei 70/100 punti.

Per una strana coincidenza, risulta invece che la Dott. Durand – già classificatasi in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla ricorrente nel concorso all'esito del quale l'Avv. Olivieri è stata assunta nel 2010, nonostante fosse già dipendente dell'Agenzia dal 1999 – abbia conseguito 79/100 alla prova scritta e ben 94/100 alla prova orale.

11) In data 31.03.2023, la ricorrente proponeva istanza di accesso agli atti, prot. 176231 RU, al fine di ottenere il verbale della prova orale sostenuta.

12) Come percepito dalla ricorrente al momento della prova e come risulta dal gravato verbale n. 37 della prova orale del 29.03.2023, la stessa è stata inficiata da molteplici criticità:

- contrariamente a quanto disposto dall'art. 12 del dpr n. 487/94, **la prova orale non prevedeva un quesito per ciascuna materia prevista dal bando;**

- **i quesiti non sono stati formulati "immediatamente prima dell'inizio della prova orale"** (come dispone invece l'art. 12 del DPR 487/94), ma in data 28.03.2023 ed erano conservati in sei buste contrassegnate (dalla lettera A alla F), sigillate e firmate, poi aperti il giorno della prova e riversati in sei urne;

- **ciascun quesito non era contenuto a sua volta in busta chiusa**, ma era riprodotto su un foglietto aperto e ripiegato a metà su se stesso, non preventivamente firmato dalla commissione, né numerato (fatta eccezione per quello di lingua inglese e quello di informatica che erano invece contraddistinti da un numero, ma non sottoscritti) e contenuto in vaschette aperte (con la conseguenza che all'occorrenza i quesiti potevano essere facilmente sostituiti e/o ulteriormente immessi nei contenitori a seconda del candidato da interrogare, tenuto conto che la commissione tra un candidato e l'altro operava a porte chiuse per elaborare il giudizio).

La circostanza è verificabile nella documentazione di concorso e dal gravato verbale della prova orale della ricorrente n. 37 del 29.03.2023, perchè il candidato veniva invitato a firmare i sei quesiti estratti, ma nessuna busta (tenuto conto che i singoli quesiti erano aperti);

- la valutazione assegnata alla ricorrente non è coerente con le risposte fornite in sede di esame e con l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente, la cui competenza è documentata altresì dal superamento del concorso a seguito del quale è stata assunta con decorrenza 25/06/2010, che essendo stato bandito allo scopo di selezionare personale destinato alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione prevedeva prove *ad hoc* in materie giuridiche.

13) Espletate le prove orali, è iniziata la pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso e precisamente:

1. D.D. n. 272064 del 23/05/2023 – Graduatoria ADM/DIR-EC - pdf – pubblicata il 23/05/2023

2. D.D. n. 270941 del 22/05/2023 – Graduatoria ADM/DIR-AMM - pdf - pubblicata il 23/05/2023

3. D.D. n. 262297 del 17/05/2023 – Graduatoria ADM/ DIR – INT - pdf – pubblicato il 18/05/2023

4. D.D. n. 228080 del 28/04/2023 – Graduatoria ADM/DIR-TCN - pdf – pubblicata il 28/04/2023

5. D.D. n. 208418 del 19/04/2023 – Graduatoria ADM/DIR-INF - pdf - pubblicata il 20/04/2023

6. D.D. n. 196010 del 13/04/2023 – Graduatoria ADM/DIR-LAB - pdf – pubblicata il 14/04/2023

La Graduatoria del settore legale ADM/DIR-LEG, ad oggi, non è ancora stata pubblicata.

\*\*\*

Gli atti impugnati sono manifestamente illegittimi, ingiusti e dannosi, sicché l'Avv. Rossana Olivieri, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa, si rivolge all'Ecc.mo Tribunale per ottenerne il riparatorio annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per le seguenti considerazioni in linea di

## **DIRITTO**

### **I. In via principale e diretta. Sulla illegittimità della prova orale e della valutazione dei titoli.**

1) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 in relazione**

alla violazione dell'art. 10 del bando di concorso e dei criteri determinati dalla Commissione per lo svolgimento della prova orale pubblicati il 6.03.2023.

Violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento.

Violazione del principio di autolimitazione degli atti amministrativi.

Violazione del principio di proporzionalità.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

La prova orale esitata in senso sfavorevole alla ricorrente è illegittima per due ordini di ragioni, relative, rispettivamente, in generale alla formulazione dei quesiti ed alla trasparenza della prova e, nello specifico, allo svolgimento ed alla valutazione della prova orale dell'Avv. Olivieri.

**A. In primo luogo**, la stessa è stata connotata dalla violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, poiché, in contrasto con l'art. 12 del DPR n. 487/1994, **la prova orale non prevedeva un quesito per ciascuna materia prevista dal bando, ma solo per alcune, ed i quesiti sono stati formulati un giorno prima della prova e non "immediatamente prima dell'inizio della prova orale"**, con intuibile e possibile "fuga di notizie", al fine di favorire un candidato piuttosto che un altro.

La scelta di sottoporre ai candidati solo alcune materie invece che tutte quelle previste si presta parimenti a possibili manipolazioni e violazione del principio di parità di trattamento.

Inoltre, non è stato previamente pubblicato l'elenco dei candidati ammessi all'orale (i cui nominativi si sono appresi soltanto a seguito dell'affissione degli elenchi contenenti l'esito delle sessioni orali espletate).

In particolare, le sessioni orali relative al concorso *de qua* si sono articolate in cinque giornate (14, 16, 27, 28 e 29 marzo 2023). Da quanto parrebbe emergere anche dalla disamina di alcune chat (aventi ad oggetto la discussione ed i relativi commenti di alcuni candidati che si

avvalgono di pseudonimi) sembrerebbe che alcune materie oggetto di esame (come il diritto internazionale, il diritto del lavoro, *management* pubblico, la normativa sui tabacchi e sui giochi, il diritto penale, la regolamentazione del funzionamento dell'Agenzia, compiti e funzioni di polizia giudiziaria, diritto pubblico e diritto processuale amministrativo) non siano state oggetto dei quesiti estratti dai candidati che hanno sostenuto le prove orali. La normativa in tema di accise parrebbe essere stata oggetto soltanto di alcuni quesiti della sessione del 29/03/2023. Mentre i quesiti che sono stati estratti costantemente nelle prime quattro giornate delle sessioni della prova orale sembrerebbero essere stati pressochè limitati a soltanto quattro discipline: diritto civile (la cui trattazione peraltro era limitata alle obbligazioni), diritto tributario, diritto amministrativo e normativa doganale.

**Si chiede, pertanto, di ordinare all'Amministrazione il deposito di tutti i verbali della procedura e dei quesiti posti agli altri candidati ammessi alla prova orale nelle cinque giornate in cui si sono articolate.**

Inoltre, i quesiti erano contenuti in buste chiuse, sigillate e firmate (da A a F), per materia, ma **ciascun quesito non era contenuto a sua volta in busta chiusa**, in palese violazione del principio di segretezza che deve assistere le prove concorsuali prima della loro sottoposizione ai candidati.

Lo stesso era invece riprodotto su un foglietto aperto e ripiegato a metà su se stesso, non preventivamente firmato dalla commissione, né numerato (fatta eccezione per quello di lingua inglese e quello di informatica che erano invece contraddistinti da un numero, ma non sottoscritti).

Le urne consistevano in vaschette aperte, dove i quesiti come sopra "confezionati" potevano aprirsi e leggersi con facilità e con conseguente possibilità di eventuali manipolazioni, tenuto conto che la commissione tra un candidato e l'altro operava a porte chiuse per elaborare il giudizio.

La circostanza è verificabile nella documentazione di concorso e dal gravato verbale della prova della ricorrente in data 29.03.2023, perchè il candidato veniva invitato a firmare i sei quesiti estratti, ma nessuna busta (tenuto conto che i singoli quesiti erano aperti).

Si chiede, ove occorra e in caso di contestazione, di essere ammessi a provare le circostanze suddette anche con a mezzo di prova testimoniale ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a.

**B. In secondo luogo, la valutazione assegnata alla ricorrente non è obiettivamente coerente con le risposte fornite in sede di esame e con l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente, come conferma altresì il superamento del concorso, a seguito del quale è stata assunta in ADM, con decorrenza 25/06/2010, e che, in quanto bandito allo scopo di selezionare personale destinato alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, prevedeva prove *ad hoc* in materie giuridiche (come si evince dal relativo bando che si produce).**

Nonostante ciò, la votazione della prova orale è stata di soli 60/100, così ripartiti:

- 8/20 per la risposta di diritto civile,
- 12/20 per quelle di diritto amministrativo e tributario,
- 14/20 per quella tecnica sulle accise,
- 6/10 per la prova di lingua,
- 6/6 per la esercitazione pratica su foglio *excel* (in questo caso, essendo la prova documentata da un elaborato scritto e sottoscritto dalla ricorrente, la Commissione non poteva esimersi dall'attribuire il punteggio dovuto)
- 2/4 per il colloquio con la psicologa.

La griglia di attribuzione delle votazioni evidenzia una precisa volontà della commissione di escludere la ricorrente, a prescindere dall'effettivo esito delle prove svolte.

Da quanto precede emerge *per tabulas* che, a parte per il quesito di diritto civile, la stessa Commissione ha ritenuto che le risposte fornite dalla candidata Olivieri fossero corrette. Tale giudizio evidenzia lo sviamento in cui la Commissione è incorsa, essendo agevole, a fronte di una risposta inequivocabilmente adeguata, affermare che la stessa sia sufficiente, ma non abbastanza, per conferire l'idoneità alla candidata.

Ciò in particolare, è reso oltremodo evidente dalla immotivata e penalizzante valutazione della psicologa volta ad individuare l'attitudine del soggetto a ricoprire il ruolo oggetto di selezione. Nonostante le ottime valutazioni relative alla *performance* individuale annuale della ricorrente

(che hanno evidenziato, tra l'altro, competenza ed autonomia operativa), il brillante superamento di un concorso bandito da ADM per la selezione di soggetti da destinare alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione e l'idoneità nella selezione pubblica a due posti da avvocato presso l'Autorità Portuale di Genova (come da prot. 1423 del 26/04/1999).

Tale valutazione, non supportata, come si vedrà da adeguata motivazione, in relazione alla griglia di criteri predisposta per la prova orale, appalesa la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento che devono caratterizzare l'azione amministrativa, nonché arbitarietà ed irragionevolezza, sindacabili dal Giudice Amministrativo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 4017/2021, secondo cui *"nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, "la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitarietà o travisamento del fatto" (così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis 5 febbraio 2021, n. 1529)*).

La Commissione si è auto-vincolata al rispetto di sub-criteri nell'ambito dei più generali criteri di valutazione ma il voto ricevuto non evidenzia il dettaglio delle sub-valutazioni, non consentendo di desumere la trasparenza e l'imparzialità della Commissione esaminatrice.

Soprattutto perché la prova scritta, con riferimento ai quesiti a risposta aperta, dimostra in modo obiettivo capacità di sintesi, chiarezza espositiva, adeguata conoscenza delle materie di esame, completezza e pertinenza nelle risposte, elementi che si pongono in palese contrasto con l'immotivato ed arbitrario giudizio della Commissione a seguito dell'espletamento della prova orale. Quest'ultima, al contrario della prova scritta, non presenta evidenze documentali –se non per la prova pratica di conoscenze informatiche, che infatti è stata giudicata eccellente- e quindi si presta inevitabilmente ad un uso scorretto della discrezionalità ed a possibili manipolazioni).

Per ogni materia, il voto numerico era complessivo, nonostante fossero fissati tre criteri di valutazione per ciascuna di esse (comprensione del quesito posto, livello di conoscenza della

materia, proprietà di linguaggio e capacità espositiva), con la conseguenza che la ricorrente non ha potuto ricondurre la valutazione ai criteri medesimi, al fine di comprendere dove ed in quale misura sarebbe stata carente o inadeguata.

Come affermato dalla giurisprudenza, in un caso analogo, **“quando la stessa commissione si è auto-vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell’assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. Se la commissione si limita ad indicare, accanto alla “grande voce” un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato”** (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2119).

Nel caso in cui, come nella specie, sia elaborata una griglia di valutazione con più criteri o sub-criteri, occorre **“per ciascun candidato, un giudizio sintetico d’accompagnamento al voto numerico congruente con ciascuna fascia della griglia”**, al fine di evitare di incorrere in arbitrio e perché detta griglia sia effettivamente utile **“ad assolvere ex ante l’obbligo motivazionale”** quale guida e giustificazione **“non solo del passaggio da una fascia all’altra, ma anche dell’assegnazione, nell’ambito della stessa fascia, di un qualsivoglia punteggio (minimo o massimo o intermedio)”** (Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2020 n. 2221. Cfr. anche la recentissima Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2023 n. 4142, la quale ha precisato che, **“al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.**

**Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.**

**In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo**

**sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo".** In tal modo è impedita al candidato la comprensione del giudizio di insufficienza, se involga uno o più dei parametri di valutazione e in che misura).

Nella specie, a fronte di tre criteri, è stato assegnato un punteggio unico per ogni quesito, senza consentire alla ricorrente di comprendere quale valutazione fosse riferita a ciascuno di essi.

Peraltro, da quanto emerso dalla prova sostenuta dalla ricorrente, la stessa ha dimostrato di avere compreso i quesiti e di conoscere la materia, avendo risposto adeguatamente a tutte le domande, tanto che sono stati i commissari ad interromperla, ritenendo esauriente la risposta. Quanto alla **chiarezza espositiva** (confermata già dal superamento della prova scritta), è utile evidenziare che la ricorrente ha pubblicato articoli in materia giuridica all'interno di alcune pubblicazioni a cura del prof. avv. Ugo Giorgio Pacifici Noja, direttore del C.I.R.S. dell'Università Unicamillus di Roma. La circostanza era anche nota alla Commissione, che infatti le ha assegnato il punteggio di 0,50 per titoli a fronte dell'articolo *"Farmaci transnazionali, nuovi brevetti, nuovi problemi, nuove frontiere. Le Autorità Doganali e l'attività di contrasto della diffusione di farmaci contraffatti"*, accolto nell'ambito del volume *"Ripartire con la cultura. Ripartire con la sanità"*, Tab Edizioni, novembre 2021.

Successivamente alla presentazione della domanda, la ricorrente ha pubblicato altri contributi scientifici di cui è co-autrice (unitamente al dott. Agostino Pendola), ossia: *"Brevetti di farmaci e vaccini e Global Health"* facente parte del libro *"Global Health Dalla sanità plurale alla sanità globale"*, NLD Concorsi SRL, agosto 2022; *"I medici no-vax. La legittimità dell'obbligo di vaccinazione a detrimento della libertà di autodeterminazione"* di cui al volume *"Global health, conflitti e dinamiche di genere"*, Tab Edizioni, marzo 2023 (ed ulteriori altri due articoli già consegnati al prof. Pacifici Noja, in corso di pubblicazione).

**I punteggi assegnati si appalesano macroscopicamente irrazionali, arbitrari e**



sproporzionati, ove peraltro si consideri che in quasi tutti i casi, corrispondono alla metà o poco più del punteggio massimo previsto e non è dato comprendere come tali punteggi siano stati calcolati.

In particolare, il giudizio della psicologa (che ha attribuito punti 2 su 4), relativo all'attitudine a ricoprire il ruolo di dirigente con profilo legale, non risulta supportato da alcun elemento.

La psicologa componente della Commissione si è limitata a rivolgere alla ricorrente le seguenti domande: "*come si vede in questo nuovo ruolo?*" (domanda alla quale la candidata ha risposto affermando che nel nuovo ruolo ravvisava una sorta di evoluzione del proprio percorso maturato all'interno dell'Agenzia alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni ed alla conseguente assunzione di maggiori responsabilità conseguenti all'espletamento delle funzioni dirigenziali) e "*Lei è interna all'Agenzia. Che tipo di mansioni svolge attualmente?*" (domanda informativa e neanche attitudinale, a cui la ricorrente ha risposto di essere un funzionario della Direzione Internal Audit assegnato all'Ufficio Indagini interne con funzioni di controllo di tipo ispettivo, di processo e di conformità e di aver ricoperto per anni le funzioni di difesa in giudizio dell'Agenzia).

È davvero strano che la ricorrente possieda scarsa attitudine al ruolo in esame, viste le esperienze pregresse di avvocato del libero foro e di funzionario addetto a gestire il contenzioso dell'Amministrazione.

I dedotti macroscopici vizi dell'operato della Commissione giustificano il sindacato del Giudice Amministrativo sull'esercizio del pur ampio potere discrezionale attribuito alla stessa, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa per cui "***l'ampia discrezionalità riconosciuta ad una pubblica amministrazione in una determinata materia non sottrae i relativi provvedimenti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, volto a controllare, proprio attraverso l'esame della motivazione, l'esercizio del potere sotto il profilo della logicità, la razionalità e la congruità, per evitare che esso possa scadere nel mero arbitrio***" (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2281). Anzi, il supporto motivazione in sede concorsuale, "***per costante insegnamento giurisprudenziale, deve essere tanto più chiaro ed esauriente quanto più l'atto venga ad***

*incidere negativamente, come nella specie, gli interessi del suo destinatario*" (T.A.R. Liguria, Sez. II, 16 aprile 2010, n. 1817).

Al fine di evidenziare l'arbitrarietà del giudizio della Commissione si osserva che la prima domanda rivolta alla ricorrente era in materia di Diritto civile (le garanzie personali) e su questa la ricorrente ha riscontrato qualche difficoltà. Infatti, dopo la citazione dell'istituto della fideiussione (anche *omnibus*, di cui aveva ricordato anche che era stata dichiarata incostituzionale), la presidente della Commissione, Maura Caprioli, ha chiesto di trattare il contratto autonomo di garanzia. Sulle prime, la ricorrente non lo ricordava, ma lo ha poi esposto con chiarezza al termine della prova (dopo aver risposto a tutti gli altri quesiti oggetto della prova medesima). In tale occasione, riscontrava un atteggiamento di chiusura della presidente medesima (che aveva tenuto un contegno rigido e apparentemente ostile alla ricorrente fin dall'inizio), la quale affermava che la risposta "*non valeva più*", nonostante la ricorrente fosse ancora di fronte alla commissione e che la prova fosse ancora in corso.

Seguivano i quesiti di diritto amministrativo (i beni pubblici) e di diritto tributario (i principi costituzionali in materia tributaria), a cura di un professore di materie giuridiche (prof. Francesco Gaspari), il quale, in entrambi i casi, non consentiva alla ricorrente di completare le risposte, affermando che per lui andava bene così.

Era posto anche un quesito tecnico (in tema di depositi fiscali), cui seguiva una ulteriore domanda a chiarimento sulla differenza tra l'esigibilità ed il momento generatore in tema di accise a cura del Direttore Zucchini ed anche in questo caso la risposta era adeguata (come emergeva dalle stesse esternazioni del commissario in questione).

Si precisa che le tre risposte fornite su tali quesiti sono state caratterizzate da riferimenti normativi precisi: l'art. 822 c.c., gli artt. 23 e 53 Cost. (e, quando la ricorrente si apprestava a svolgere ulteriori approfondimenti, veniva fermata dai commissari) e l'art. 2 del Testo Unico Accise.

La prova di lingua era eccellente, così come quella informatica pratica (su foglio *excel*).

Infine, rispondeva in maniera appropriata alle domande della psicologa (come si è già evidenziato in precedenza), la quale affermava che la risposta "*andava bene*".

Conseguentemente:

- per diritto civile non è stato tenuto in alcun conto il completamento della risposta fornito;
- per diritto amministrativo e tributario, poichè era incontestabile che la risposta fosse adeguata, è stato attribuito per ciascuna risposta il punteggio di 12/20 (nonostante la ricorrente fosse stata interrotta nell'esposizione volta a fornire ulteriori dettagli);
- per la domanda tecnica in tema di normativa sulle accise, è stato attribuito il punteggio di 14/20;
- per la traduzione di inglese soltanto 6/10 (nonostante la prova fosse stata perfetta);
- per la prova di computer 6/6;
- per il colloquio attitudinale con la psicologa soltanto 2/4.

A quanto risulta (e lo si potrà dimostrare, previo ordine, di codesto ecc.mo Tribunale, all'Amministrazione volto ad ottenere il deposito di tutti i verbali della procedura e dei quesiti posti agli altri candidati), nelle sessioni precedenti le domande erano pressochè limitate sempre al diritto civile, al diritto amministrativo –parte generale (e non alla ben più importante parte processuale, prevista espressamente dal bando), al diritto tributario ed alla normativa doganale (e non ad altri settore come le accise, i giochi ed i tabacchi, sebbene ricompresi nel programma).

Se la Commissione giudicatrice avesse adeguatamente motivato la valutazione *de qua*, si sarebbe certamente determinata nel senso di attribuire alla ricorrente un punteggio maggiore e rispondente alla sua preparazione, competenza ed esperienza, che le avrebbe consentito di superare la prova orale e risultare vincitrice (o almeno idonea) all'incarico di Dirigente di II Fascia oggetto di concorso.

In subordine, la ricorrente ha diritto ad una nuova valutazione, rispettosa delle norme e dei principi rubricati, *in primis* della trasparenza e della *par condicio*.

## **2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso.**

**Violazione dell'art. 5, comma 1, lett. B) del D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78.**

**Violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.**

**Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui**

all'art. 97 Cost.

**Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento.**

**Violazione del principio di proporzionalità.**

**Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.**

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, la stessa si appalesa illegittima sotto più profili.

**A. In primis**, la stessa non è stata preceduta dalla predeterminazione dei criteri di valutazione: infatti, detti criteri erano pubblicati il 6.02.2023, ma già in data 13.01.2023, con provvedimento prot. n. 26468/RU, la Direzione Personale – ufficio reclutamento aveva comunicato alla ricorrente il punteggio relativo alla valutazione dei titoli della stessa (*sic!*), pari a punti 6.92/33.33.

In proposito, si richiama la sopracitata consolidata giurisprudenza amministrativa, che impone la predeterminazione dei criteri di valutazione, al fine di sostenere la valutazione numerica, la quale ha altresì precisato che ***“l’indicato percorso motivazionale deve essere seguito soprattutto quando non si tratta di valutare una prova per esami ma una prova per soli titoli”*** (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2119).

Nella specie, il punteggio assegnato ai titoli non è stato assistito dalla previa ed imprescindibile determinazione dei criteri di valutazione, con conseguente, sol per questo, illegittimità della stessa.

**B.** Quanto sopra è vieppiù grave, ove si consideri che, a seguito della comunicazione del punteggio assegnato ai titoli presentati, la ricorrente formulava istanza di riesame e comunicava ulteriori titoli, già posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande (quali le esperienze professionali anteriori all’ingresso in ADM e l’esperienza interna ad ADM in ambito contenzioso), che aveva ommesso di indicare nella domanda di partecipazione, in ragione della infelice formulazione dell’art. 3, lett. B, dell’Allegato 1 al bando di concorso, che limita ai soli “incarichi di responsabilità” o di “posizioni organizzative” ovvero “di “direzione di uffici” gli *“incarichi, che presuppongano una particolare competenza*

*professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 8..."*

**Tale istanza è rimasta inevasa e la Commissione, né prima né dopo la determinazione dei criteri di valutazione ha riscontrato la richiesta della ricorrente, operando la valutazione dei titoli presentati, che non sono pertanto stati considerati.**

C. Peraltro, tale disposizione del bando, laddove interpretata nel senso di non consentire la valutazione dell'esperienza complessivamente maturata dalla ricorrente, esternamente ed internamente all'Agenzia, nell'ambito oggetto specifico di concorso, è illegittima, risultando manifestamente irrazionale, in sede di valutazione di un Dirigente di II fascia, considerare solo i singoli incarichi e non l'esperienza e competenza maturata negli anni, che connotano e costituiscono l'essenza della figura professionale da esaminare e che ne costituiscono bagaglio imprescindibile.

In particolare, non sono state valutate le seguenti esperienze della ricorrente, esterne ad ADM, quali:

- l'esercizio della professione di avvocato del libero foro, dal 07/12/1995 al 17/06/2010,
- lo svolgimento di funzioni di vice pretore onorario, dal 01/07/1996 al 31/12/1997, presso la Pretura di Genova.

Non sono neanche state considerate le seguenti esperienze maturate in seno ad ADM, precisamente lo svolgimento per ben nove anni (dal 25/06/2010 al 30/09/2019) dell'attività di funzionario addetto al contenzioso tributario (con delega per la rappresentanza in giudizio).

Le sole attività valutabili consistevano in singoli e determinati incarichi di responsabilità e/o posizioni organizzative, con l'illogica e addirittura paradossale conseguenza che un candidato che avesse concorso per il profilo legale e che avesse rivestito l'incarico di capo area verifiche e controlli avrebbe potuto vantare titoli maggiori dell'esponente, che ha una lunga esperienza di esercizio effettivo della professione forense, interno ed esterno all'Agenzia, che non ha ottenuto valutazione alcuna.

Quanto sopra, in contrasto con l'art. 5, comma 1, lett. B) del D.P.C.M. n. 78/2019, il quale

dispone semplicemente che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, possano (e non debbano, per di più esclusivamente) essere considerati gli "... *incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza...*".

\* \* \*

## **II. In via subordinata e strumentale. Sulla radicale illegittimità della procedura concorsuale.**

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 in relazione alla violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c.**

**Violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in relazione alla violazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2022-2024 adottato con Determinazione n. 302852-RU firmata dal Direttore Generale il 30 giugno 2022 – Sezione Pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione – Allegato 1.**

**Violazione degli artt. 1, 3 e 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.**

**Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.**

**Violazione dei principi in materia di giusto procedimento.**

**Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifeste. Sviamento.**

Come osservato in premessa, è stato nominato componente della Commissione esaminatrice per il codice ADM/DIR-LEG, il Dott. Andrea Maria Zucchini, il quale ha reso dichiarazione giurata in data 20.10.2022, relativa all'insussistenza di conflitto di interessi con i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.

Il Dott. Zucchini è il Direttore Territoriale della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (Struttura periferica di vertice dell'Agenzia) ed è coniugato con la Dott. Vania Marcelli, anch'essa dipendente dell'Agenzia, al quale presta servizio presso la medesima DT II di Genova.

**La Dott. Marcelli condivide la stanza (n. 211) presso l'Ufficio Affari Generali della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (sede di Genova) con la Dott. Giulia Durand (candidata che ha conseguito il punteggio più alto, 94/100, nelle prove orali del concorso da 40 dirigenti di cui trattasi).**

Sol per questo, in ragione del rapporto di convivenza lavorativa quotidiana tra la di lui consorte ed una candidata nel concorso *de quo*, avrebbe dovuto astenersi.

**L'obbligo di astensione è stato infatti ritenuto sussistente in caso di condivisione di spazi lavorativi per tratti notevoli della giornata e ciò anche mediante il coniuge, come nel caso di specie, in cui il legame non sussiste tanto direttamente tra il Dott. Zucchini e la Dott. Durand, ma è mediato dalla di lui coniuge, Dott. Marcelli (cfr. A. Tedoldi, "Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici", Zanichelli Editore, Bologna, 2015, p. 238 e , in giurisprudenza, Cass. 28 agosto 2004 n. 17192, ma già il famoso caso *Cane c. Cane*, Tribunale di Verbania, 1950, richiamato *ibidem*, p. 239, che evidenziava come i giudici di una piccola località di provincia fossero inadatti a giudicare una vicenda che involgeva possibili gravi responsabilità di colleghi, con i quali si trovano necessariamente in quotidiano contatto e, quindi, anche a prescindere da un rapporto di amicizia fra di loro ma per il solo fatto di condividere lo spazio e la vicenda lavorativa quotidiana).**

Non solo.

**Le Dott. Marcelli e Durand, oltre a fare parte della Sezione Legale della Direzione Territoriale, sono componenti del Team di esperti del Contenzioso e la dott.ssa Durand ricopre anche la carica di consigliere di fiducia per le molestie sessuali all'interno della Direzione (come da nomina del dott. Zucchini, Dirigente di vertice della direzione medesima).**

Non si tratta dunque di mera condivisione di ambiente di lavoro (come visto, già sufficiente a determinare l'obbligo di astensione), ma di una compenetrazione delle rispettive attività, svolte insieme e nell'ambito di un rapporto di fiducia, che lega anche direttamente la Dott. Durand e il Dott. Zucchini.

Se ciò non bastasse, si evidenzia che il settore Legale (che fa parte del complesso Ufficio Affari Generali della DT II) è gestito da una posizione organizzativa (Dott. Cristina Bini) il cui

incarico, rinnovato più volte, è ormai soggetto a rotazione, in applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (in quanto la stessa ricopre tale incarico ininterrottamente dal maggio 2016 come è desumibile dal CV dell'interessata rinvenibile sul sito ADM nella sezione Amministrazione Trasparente (che si produce) e quindi ormai da ben sette anni).

In proposito, considerato che la Dott. Giulia Durand è in possesso della abilitazione alla professione forense, diversamente dalla Dott. Vania Marcelli (moglie del Direttore Zucchini, in possesso della Laurea in giurisprudenza, ma non abilitata alla professione di Avvocato), qualora la Dott. Durand vincessesse il concorso da dirigente, per cui è causa, la Dott. Marcelli, che già svolge le funzioni di coadiutore del sostituto della Dott. Bini, avrebbe ottime probabilità di diventare la prossima posizione organizzativa della Sezione Legale (con un conseguente ulteriore apporto economico), tenuto conto che, in virtù di accordi sindacali attualmente vigenti (vedasi in particolare il verbale di confronto sugli incarichi di responsabilità del 20 marzo 2019, sottoscritto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Organizzazioni sindacali del comparto), la posizione organizzativa di cui è titolare la Dott. Bini è collocata come sede operativa a Genova (contrariamente alla IDR di cui è titolare la Dott. Broggi, che invece è ubicata a Torino).

Infatti, In virtù di O.d.S. DT II 24/2022 AA.GG, "In caso di temporanea assenza, le attività del coordinatore di sezione sono garantite dall'IdR Tiziana Broggi che, per quanto concerne l'ambito Liguria, si avvarrà dell'ausilio di Vania Marcelli".

Pertanto, qualora la Dott. Durand vincessesse il concorso da dirigente, per cui è causa, la Dott. Marcelli, che già svolge le funzioni di coadiutore del sostituto della Dott. Bini, avrebbe ottime probabilità di diventare la prossima posizione organizzativa della Sezione Legale (con un conseguente ulteriore apporto economico), tenuto conto che, in virtù di accordi sindacali attualmente vigenti (vedasi in particolare il verbale di confronto sugli incarichi di responsabilità del 20 marzo 2019, sottoscritto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Organizzazioni sindacali del comparto), la posizione organizzativa di cui è titolare la Dott. Bini è collocata come sede operativa a Genova (contrariamente alla IDR di cui è titolare la Dott. Broggi, che invece è ubicata a Torino).



Il sopra descritto intreccio di rapporti professionali e personali tra una candidata, la Dott. Marcelli (coniuge del Direttore Dott. Zucchini) e il Dott. Zucchini medesimo, doveva indurre quest'ultimo ad astenersi, se non altro per ragioni di convenienza e per scongiurare la sussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con pregiudizio della apparenza di imparzialità del suo ruolo di commissario.

**Per le medesime ragioni di convenienza, peraltro, il Dott. Zucchini avrebbe dovuto astenersi anche per il quantomeno potenziale conflitto di interessi con la ricorrente stessa, la quale è assegnata alla Direzione Internal Audit –Ufficio Audit e Indagini interne e quindi svolge funzioni di controllo anche di tipo ispettivo: e il controllato non può controllare (e nella specie giudicare) il controllore.**

Le disposizioni rubricate disciplinano le incompatibilità dei pubblici dipendenti e impongono l'astensione in caso di conflitto di interessi.

Come noto, il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dispone all'art. 11 che i componenti delle commissioni *"presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"*.

Tale disposizione, interpretata inizialmente in modo tassativo dalla giurisprudenza, ha mutato la sua portata in ragione dell'introduzione dell'art. 6 *bis* al *corpus* della Legge fondamentale sul procedimento amministrativo, ad opera della normativa anticorruzione, di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, a tenore del quale *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

La suddetta disposizione mira a leggere l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. in senso estensivo, comprendendo ogni ipotesi di conflittualità **anche solo meramente potenziale**, al fine di preservare la serenità di giudizio ed il principio di imparzialità che dovrebbe guidare l'azione dell'Amministrazione.

Infatti, le procedure di selezione devono sottostare a quelli che sono i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento che regolano il procedimento amministrativo e che sono condensati nell'art. 97 Cost.

La giurisprudenza amministrativa è chiara nell'affermare che ***“l’obbligo di astensione per incompatibilità al quale devono attenersi i membri di organi collegiali ricorre per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale, risultando ininfluyente che nel corso del procedimento l’organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l’obbligo de quo è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.) al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione”*** (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3133).

Ancora, ***“la ratio di tale obbligo [astensione] va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio dell'amministrazione che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna”*** (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2012, n. 3133).

Pertanto, stante le pronunce giurisprudenziali citate, l'interpretazione dell'art. 51 c.p.c. deve essere permeata dei principi di cui all'art. 97 Cost., comprendendo ogni ipotesi di conflitto di interessi, al fine di preservare la serenità e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Come affermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa, ***“sebbene debba riaffermarsi il principio giurisprudenziale per cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, deve parimenti evidenziarsi che, nell'applicazione concreta di tale principio, questo Consiglio ha precisato la necessità di tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l'intensità e la protrazione nel***

**tempo e, dunque, l'idoneità a determinare "per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356); la comunanza di interessi (altresi) di vita professionale potrebbe infatti connotarsi per un'intensità "tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).**

**La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale" (Cons. Stato, Sez. VII, 8 marzo 2023 n. 2408).**

Che il conflitto sia reale o potenziale poco importa, poiché, come si sa, in punto di imparzialità rileva anche l'apparenza di essa, per cui non è ammesso neanche un conflitto di interessi potenziale, dovendo il giudice (e in questo caso la commissione, così come tutti i soggetti cui si applica l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.) non solo essere imparziale, ma anche apparire tale.

**L'obiettiva apparenza di imparzialità è, invero, condizione necessaria "di quella fiduciale nella giustizia da cui dipende un ordinato vivere civile" (Cass. civ., Sez. Un. 27 gennaio 2011, n. 23122).**

L'imparzialità del Giudice (nella specie della Commissione) è, poi, garantita, oltreché dalla Costituzione (art. 111 Cost.), dall'art. 6, comma 1, della CEDU, e dalla Carta dei Diritti dell'Unione Europea, il cui art. 47 reca "diritto a un ricorso effettivo e a un **giudice imparziale**"

e prevede che "ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un **giudice indipendente e imparziale**, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare".

Nell'interpretare la suddetta disposizione, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sottolinea che l'imparzialità deve essere valutata sia in base ad un approccio soggettivo, tendente a valutare la convinzione personale del giudice ed i comportamenti tenuti con riguardo al singolo procedimento, sia in base ad un **approccio oggettivo, tendente a verificare che, anche a prescindere dalla condotta in precedenza tenuta, il Giudice offra le garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio al riguardo** (sent. *Incal vs Turchia* del 9 giugno 1998, par. 65; sent. *Thomann vs Svizzera* 10 giugno 1996).

Infatti, la Corte di Strasburgo "ha ripetutamente sottolineato che anche **le apparenze possono essere importanti. È una questione di fiducia che i tribunali di una società democratica dovrebbero ispirare ai cittadini, a cominciare dalle parti del procedimento**" e la Corte "deve esercitare un controllo particolarmente rigoroso sull'obiettività oggettiva del **giudice in questione**" (cfr. le sentenze *Procola v. Luxembourg* del 28.09.1995 e *Stafford c. Royaume-Uni* del 28.05.2002).

Richiamando un antico adagio inglese, secondo il quale "la giustizia non solo deve essere fatta, ma occorre anche che appaia che sia stata fatta", la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene, pertanto, che nel valutare la sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del Giudice, assuma rilievo non solo il fatto che il predetto valore risulti nel caso concreto rispettato, ma anche che l'organo giurisdizionale coinvolto, per il modo in cui si mostra alle parti, sia idoneo a renderle fiduciose del fatto che nel processo in corso quel valore sia pienamente soddisfatto, poiché **il Giudice deve non soltanto essere, ma altresì apparire assolutamente imparziale** (sent. *Delcourt vs Belgio*, 17 gennaio 1970; *De Cubber vs Belgio*, 26 ottobre 1984; *Dell'Utri vs Italia*, 28 gennaio 2003).

Con specifico riguardo al “conflitto di interessi a carico di un componente di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, laddove concorrano quali candidati sia dirigenti interni all'amministrazione che esterni, con i quali l'interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti”, si è espressa l'ANAC, con parere del Presidente n. 353/2023, il quale, richiamando la giurisprudenza amministrativa formatasi in proposito, ha ribadito “come il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità. L'Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse, un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario”.

Si è però richiamata anche la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Centrale di appello n. 352 del 1° ottobre 2019, secondo cui ***“il conflitto di interessi può esprimersi, non solo in termini di grave “inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità. Se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del Commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali”***

Nel caso in esame, poi il conflitto è palese e risulta addirittura *per tabulas!*

Si producono, in proposito, lo stato di famiglia del Dott. Zucchini e le foto della targa apposta

sulla stanza condivisa dalle Dottoresse Marcelli e Durand presso gli uffici di ADM, nonché l'OdS n. 24/2022 ove a pag. 25 è descritta l'organizzazione della Sezione Legale presso cui lavorano le dott. Marcelli e Durand.

Anche l'incarico attuale della ricorrente alla Direzione Internal Audit –Ufficio Audit e Indagini interne risulta dagli atti.

Per una strana coincidenza, la Dott. Durand – già dipendente dell'Agenzia dal 1999, ma classificatasi in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente nel concorso all'esito del quale l'Avv. Olivieri è stata assunta nel 2010 – risulta che abbia ottenuto nel concorso per cui è causa 79/100 punti alla prova scritta e ben 94/100 punti alla prova orale, inopinatamente non superata dalla ricorrente, alla quale è stato assegnato il punteggio di soli 60/100, determinandone l'esclusione.

Aggiungasi che il secondo punteggio più alto alla prova orale è stato conseguito dal Dott. Raffaele Grandone, funzionario della Direzione Dogane, della quale il Dott. Zucchini medesimo aveva assunto la direzione *ad interim* dal 01/03/2022 al 31/03/2022.

La procedura concorsuale per cui è odiernamente ricorso è pertanto radicalmente illegittima, *in parte qua*, nella parte in cui è stato nominato componente della stessa e segnatamente della Commissione esaminatrice del settore ADM/DIR-LEG il Dott. Andrea Maria Zucchini.

**4) Violazione dell'art. 5 del Bando di concorso, in relazione alla violazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2022-2024 adottato con Determinazione n. 302852-RU firmata dal Direttore Generale il 30 giugno 2022 – Sezione Pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione. Violazione dell'art. 4 del DPR 24 settembre 2004 n. 272.**

**Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.**

**Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.**

**Violazione dei principi in materia di giusto procedimento.**

**Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifeste. Sviamento. Incompetenza.**

La Commissione esaminatrice è illegittimamente composta non solo in ragione della presenza del Dott. Zucchini per le ragioni sopra esposte, ma anche in quanto non rispetta il P.I.A.O. di ADM.

Quanto sopra, non soltanto in quanto i componenti non sono (tutti) esterni (fatta eccezione per la presidente – la quale peraltro aveva già ricoperto ulteriori incarichi di componente di commissioni esaminatrici per il concorso a 766 funzionari, area III-F 1 bandito da ADM: vedasi i relativi profili LEG e CH come da documentazione che si produce - il professore in materie giuridiche e la psicologa), ma anche per violazione del principio di rotazione degli incarichi. Infatti, il membro esperto di lingua inglese, dott.ssa Carmela Ianniello (funzionario ADM in servizio presso la Direzione Relazioni e Progetti Internazionali), viene nominata per tale ruolo in quasi tutti i concorsi banditi da ADM (e lo è stata addirittura in due, su designazione del dott. Zucchini: vedasi provvedimenti di nomina prot. 1664/RI del 20/09/2021 e prot. 3563/RI del 21/10/2020).

Nel concorso per dirigenti in oggetto è stata nominata membro anche per il profilo dei chimici (ADM/DIR-LAB) come da prot. 468414/ RU del 12/10/2022.

La dott.ssa Ianniello è stata designata pure membro esperto di lingua inglese relativamente al concorso da 50 posti da ingegnere area III-F1 in virtù di designazione prot. 50818/RU del 04/05/2018.

Inoltre, la stessa è stata designata quale componente della struttura collegiale relativa al concorso da 340 posti area III-F 1, come da prot. 501968/RU del 07/11/2022.

Da tale provvedimento (prot. 501968/RU del 07/11/2022, concomitante con le fasi di espletamento della procedura di selezione in oggetto) si evince che rivestiva il ruolo di segretario la dott. Claudia Mori. Quest'ultima ha sostenuto la prova orale relativa al concorso in oggetto in data 29/03/2023 (immediatamente prima della sottoscritta) ed ha quindi avuto occasione di lavorare durante le fasi di espletamento delle procedure concorsuali con la dott.ssa Ianniello.

Le due procedure (quella da 40 dirigenti e quella da 340 posti di funzionario III area-F 1) si sono svolte in periodi pressochè concomitanti (anche se il concorso per funzionari è tuttora in

corso di svolgimento).

Sicuramente è stata elusa la normativa anticorruzione e la *ratio* più volte espressa da P.I.A.O. e dal Piano Nazionale Anticorruzione, secondo cui non deve concentrarsi nelle mani di un unico e/o di pochi soggetti un potere discrezionale ( come è sicuramente quello di membro di una commissione di concorso) per evitare possibili abusi.

Tra l'altro la dott.ssa Ianniello è un funzionario interno all'Agenzia (Direzione Relazioni e Progetti Internazionali) e pertanto non avrebbe potuto fare parte della commissione per la selezione di dirigenti. Ciò si desume dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 272/2004, secondo cui *"i componenti [della commissione] sono scelti tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso"*. **Ergo, se non può essere membro di una commissione di concorso per la selezione di dirigenti un dirigente di seconda fascia, certamente tale facoltà è preclusa ad un funzionario, soprattutto se, come nel caso di specie, risulta altresì palesemente violata la normativa in materia di anticorruzione che prevede la rotazione degli incarichi.**

\* \* \*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* del ricorso riposa nei motivi dedotti, supportati da significativa produzione documentale.

I danni gravi ed irreparabili sono da considerarsi *in re ipsa* per la natura dei provvedimenti impugnati, che impediscono alla ricorrente di concludere favorevolmente il concorso *de quo*, esponendola ad una ingiusta quanto irreparabile perdita di *chance* ai fini dell'ottenimento del posto di "Dirigente di seconda fascia", su cui ha investito considerevoli risorse, o quantomeno dell'utile collocazione in graduatoria quale "idonea".

Quanto sopra, a fronte della **illegittimità della prova orale**, sotto i molteplici profili dedotti, non a caso l'unica non superata dalla ricorrente, e della valutazione dei titoli, nonché di una **procedura radicalmente illegittima, a decorrere dalla illegittima nomina della Commissione esaminatrice dove è presente un componente, il Dott. Andrea Maria**



**Zucchini, in palese conflitto di interessi, in ragione dei rapporti diretti o indiretti (tramite la di lui coniuge, Dott. Vania Marcelli) intercorrenti con la candidata, Dott. Giulia Durand, la quale ha conseguito il maggior punteggio all'esito della prova orale.**

**Durante le fasi concorsuali, egli ha inoltre operato nello stesso contesto lavorativo del Dott. Raffaele Grandone (avendo ricoperto dal 01/03/2022 e fino al 31/03/2023 l'incarico di dirigente di vertice anche della Direzione Dogane), che, sempre per una fatale coincidenza, ha ottenuto il secondo punteggio più alto (93/100) alla prova orale ed è incompatibile anche con la stessa ricorrente, in quanto assegnata alla Direzione Internal Audit- Ufficio Audit e indagini interne e quindi "controllore" dello stesso.**

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso e nell'interesse pubblico alla legittimità della procedura di reclutamento dei dirigenti pubblici, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare, anche ai fini della riedizione della prova orale e di una nuova valutazione della ricorrente anche per quanto riguarda i titoli presentati.

\* \* \*

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI**

Nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza cautelare, la ricorrente chiede, ai sensi degli artt. 7 e 30 c.p.a., il risarcimento dei danni in conseguenza degli illegittimi atti impugnati, per la perdita dell'utile *chance* ad ottenere il posto da Dirigente che merita, in ragione del suo brillante *curriculum* formativo e professionale, e del relativo corrispettivo economico, e professionale.

Trattasi di *chance* professionale fondamentale per la ricorrente e difficilmente ripetibile negli anni a venire.

Di assoluto rilievo per la ricorrente sarebbe anche il solo inserimento nella graduatoria degli idonei, in ragione, da un lato, delle prospettive di scorrimento della stessa, attese le carenze di organico attestate dal PIAO dell'Agenzia; dall'altro, quale titolo aggiuntivo per la partecipazione ad altri concorsi che dovessero essere banditi in futuro.

I danni dovranno essere liquidati in via equitativa o con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, C.P.A..

\*\*\*

## ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria:

**A.** ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 210 e ss. c.p.c., si chiede che sia ordinato all'Amministrazione intimata il deposito in giudizio in copia autentica degli atti impugnati e di tutti gli atti della procedura concorsuale de qua, che riguardano la nomina della Commissione, lo svolgimento della prova orale (e segnatamente di tutti i verbali della procedura e dei quesiti posti agli altri candidati ammessi alla prova orale nelle cinque giornate in cui si sono articolate, ossia 14, 16, 27,28 e 29 marzo 2023) e la valutazione dell'Avv. Rossana Olivieri, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso;

**B.** in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a. si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

“VERO CHE la prova orale non prevedeva un quesito per ciascuna materia prevista dal bando”;

“VERO CHE i quesiti sono stati formulati non immediatamente prima dell'inizio della prova orale e, precisamente, in data 28.03.2023”

“VERO CHE i quesiti della prova orale erano conservati in sei buste contrassegnate (dalla lettera A alla F), sigillate e firmate”

“VERO CHE le sei buste contenenti i quesiti della prova orale sono state aperte il giorno della prova ed il contenuto riversato in sei urne, una per ciascuna busta”;

“VERO CHE le urne consistevano in vaschette aperte, che consentivano facile accesso ai foglietti contenenti i questi in esse riversati”

“VERO CHE i singoli quesiti non erano a loro volta contenuti e sigillati in busta chiusa, ma erano riprodotti ciascuno su un foglietto aperto e ripiegato a metà su se stesso, non preventivamente firmato dalla commissione, né numerato (fatta eccezione per quello di lingua inglese e quello di informatica)”

“VERO CHE i quesiti di lingua inglese e di informatica erano numerati ma non sottoscritti dalla Commissione”

"VERO CHE la Commissione, fra un candidato e l'altro operava a porte chiuse per decidere il giudizio".

Si indicano a testi, salvo altri:

- il Dott. Giuseppe Ventrella, Segretario della Commissione esaminatrice e in servizio presso l'Ufficio Accertamento della Direzione Generale di ADM, con sede in Piazza Mastai 12, Roma;
- la Dott. Daria Mazza, componente della Commissione esaminatrice e in servizio presso la Direzione organizzazione e *digital transformation*- Ufficio Processi, sviluppo e servizi di ADM, con sede in Piazza Mastai 12, Roma.

\*\*\*

**P.Q.M.**

Si chiede, previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di ogni misura cautelare idonea a salvaguardare gli interessi della ricorrente ed ammissione delle formulate istanze istruttorie, l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni in favore della ricorrente medesima.

Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti, anche in punto danni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di legge.

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Segreteria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso.

Genova, 25 maggio 2023

Avv. Prof. Daniele Granara

